



AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE

Il Servizio di Continuità Assistenziale è parte integrante del SSN: è organizzato per assicurare prestazioni sanitarie di Medicina Generale non differibili nelle ore notturne, nei giorni prefestivi e festivi, cioè quando non sono in servizio i Medici di Famiglia e i Pediatri di Libera Scelta. I Medici di Continuità Assistenziale, sono dei professionisti convenzionati con il SSN; le modalità di attuazione del Servizio sono normate dal vigente ACN per la Medicina Generale.

ORARIO DI SERVIZIO

Dalle 20 alle 8: tutti i giorni feriali

Dalle ore 10 del giorno prefestivo

alle 8 del giorno successivo alla festività.

COME POSSO RIVOLGERMI AL SERVIZIO?

Telefonando al numero verde gratuito 800.199.910 (CENTRALE DI ASCOLTO DI RIETI): alla chiamata risponderà un Medico.

DI QUALI DATI AVRÀ BISOGNO IL MEDICO?

Del nome, cognome, età, numero di telefono, indirizzo
La sintomatologia presentata e altre informazioni.

IL MEDICO, SULLA BASE DI QUANTO RIFERITO, DECIDERÀ SE:

Fornire consigli telefonici
Inviare un Medico a domicilio
Allertare il Sistema Emergenza/Urgenza (112/118).
Effettuare una visita medica

LA VISITA MEDICA È GRATUITA?

La visita medica è gratuita per i residenti nella regione Lazio.
I non residenti dovranno retribuire le prestazioni:
Visita Ambulatoriale € 15,00
Visita Domiciliare € 25,00
Atti medici ripetitivi € 5,00

In tal caso, il Medico di Continuità Assistenziale, effettuata la visita ad un Assistito non residente nella Regione Lazio, richiesto il pagamento della prestazione secondo le tariffe sopraelencate e incassato il relativo compenso, rilascia una fattura, con la causale "Visita medica (ambulatoriale/domiciliare/atto medico ripetitivo) effettuata nel servizio di Continuità Assistenziale nei confronti di Assistito non residente nella Regione Lazio (Ex Art. 37 AIR Lazio)", analogamente a quanto fanno i Medici di Famiglia per le visite occasionali.

QUALI SONO I COMPITI DEL MEDICO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE?

Effettuazione di visite giudicate dal medesimo come "non differibili" (ovvero quelle prestazioni che non sono di competenza del sistema Emergenza/Urgenza e che non possono essere rimandate all'orario di servizio del MMG/PLS).


Certificazioni di malattia, secondo il giudizio del Medico, per un massimo di giorni tre e a partire dal giorno di effettiva constatazione dello stato di malattia (come da normativa vigente) e in presenza dell'Assistito.

Certificazione di malattia per i lavoratori turnisti (che iniziano e completano il turno nell'arco delle 12 ore lavorative che quindi non possono rivolgersi al Curante per tale certificazione, perché non in servizio).

Prescrizione appropriata di farmaci, secondo le disposizioni e le limitazioni vigenti (Note AIFA) e che rivesta il carattere della non differibilità, limitatamente al fabbisogno minimo del paziente (anche per pazienti appena dimessi dal Pronto Soccorso o dall'Ospedale; in tal caso, in caso di impossibilità oggettiva della presenza del Paziente, dovrà essere esibita documentazione sanitaria attendibile e il documento di identità dello stesso Paziente).

La constatazione di decesso.

SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE



ACCESSO NELLE SEDI TERRITORIALI DEGLI ASSISTITI

Considerato che la Regione Lazio ha attivato dal 2017 una rete di Ambulatori di Cure Primarie, ove sono presenti un Medico di Medicina Generale ed uno Specialista Pediatra (nella ASL Rieti situati a Rieti in Viale Matteucci n.9 e a Poggio Mirteto in Via Finocchietto, s.n.c.) attivi dalle ore 10 alle ore 19 il sabato e la domenica e i festivi (dalle 14 alle 19 nei giorni prefestivi), l'accesso nelle sedi territoriali di Continuità Assistenziale avrà carattere di eccezionalità

L'accesso alle sedi degli Assistiti dovrà essere preferibilmente preceduto da chiamata alla Centrale di Ascolto tramite n. verde 800 199910. E' opportuno che in questo caso l'Assistito porti con sé la Tessera Sanitaria TEAM (obbligatoria dal 2009), attestazioni di eventuali esenzioni dal Ticket sanitario e la documentazione sanitaria correlata alla prestazione richiesta laddove disponibile.

COSA NON PUO' FARE IL MEDICO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE?

NON prescrive o trascrive richieste di esami diagnostici, di laboratorio o strumentali, visite specialistiche (COSIDDETTE IMPEGNATIVE) o ricoveri programmati (attività propria del Medico di Famiglia o del Pediatra di Libera Scelta).

NON prescrive a carico del SSN farmaci soggetti a limitazione prescrittiva (nel rispetto delle NOTE AIFA e delle disposizioni della Regione Lazio), o comunque, sempre secondo il giudizio del Medico di Continuità Assistenziale, quando non venga esibita una documentazione sanitaria attendibile.

NON prescrive farmaci assunti per terapie croniche se non per una confezione.

NON prescrive presidi per diabetici (strisce reattive o simili) o ausili per assistenza protesica.

NON rilascia Certificazioni INAIL, cioè relative a Infortuni sul Lavoro (competenza del Pronto Soccorso).

NON rilascia certificati per la riammissione a scuola, certificati assicurativi di qualsiasi genere, certificazioni medico legali di idoneità, giustificativi per non presentarsi in tribunale, certificazioni anamnestiche per idoneità alla guida dei veicoli o porto d'armi.

NON esegue le prestazioni aggiuntive facoltative di cui all'allegato D del vigente ACN e/o terapie cruente (ad esempio sutura di ferite, cateterismo vescicale, sostituzione di sondino naso gastrico) se non sussistono le condizioni cliniche o se non presente la dovuta documentazione sanitaria o se non ritenute appropriate dallo stesso Medico in servizio.